

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n.27

Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, garantisce la fruibilità in ambito regionale di una struttura su pista specificamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.

Art. 2
Studio di fattibilità

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a procedere ad uno studio di fattibilità per l'individuazione del sito più idoneo alla realizzazione di un autodromo regionale dello sviluppo minimo di 3500 metri.

2. Al fine di verificare la disponibilità delle amministrazioni comunali interessate alla ubicazione dell'autodromo, la Giunta regionale attua idonea azione di informazione, prevedendo un termine non inferiore a due mesi per la formulazione di proposte.

3. Lo studio di cui al comma 1 deve altresì accertare la possibilità di collegare in modo funzionale l'autodromo con apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi, nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel campo della sicurezza stradale.

Art. 3
**Promozione e partecipazione della Regione
alla realizzazione dell'autodromo**

1. La Giunta regionale promuove, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, la costituzione di un consorzio o società ordinaria fra enti pubblici e soggetti privati per la progettazione, realizzazione e la gestione dell'autodromo regionale.

2. La Regione Veneto partecipa, per il tramite della Veneto sviluppo spa, alla iniziativa di cui al comma 1 con una quota pari al dieci per cento del costo complessivo

dell'opera, quota che in nessun caso potrà eccedere la somma di lire 3 miliardi.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in lire 3 miliardi per l'anno 1999 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 9 del bilancio di previsione 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 73094 denominato "Promozione e partecipazione della Regione Veneto alla realizzazione dell'autodromo regionale" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 luglio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 luglio 1999, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
 Art. 2 - Studio di fattibilità
 Art. 3 - Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo
 Art. 4 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Scaravelli, Bellotti, Pirrami e Prior, relativa a "Realizzazione di un autodromo/motodromo nella Regione Veneto" (progetto di legge n. 464);
 - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Zigotto, relativa a "Realizzazione di un automotodromo nella Regione Veneto" (progetto di legge n. 490);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 1 settembre 1998;
- La 6ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto";
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 31 maggio 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consi-

glio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1999, n. 5993;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 luglio 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 26 luglio 1999, n. 1362/21803, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la pratica dello sport, agonistico od amatoriale, è universalmente riconosciuta come una attività dai molteplici aspetti positivi sia dal punto di vista della crescita e della formazione individuale, sia sotto l'aspetto della sua funzione sociale.

Il Veneto è una regione che può vantare una discreta dotazione di impianti sportivi, specie se paragonata ad altre realtà italiane, capace di offrire strutture adeguate alla pratica di ogni tipo di sport: dal tennis al calcio, dalla pallavolo al basket, dal nuoto all'atletica, dallo sci al ciclismo, dal golf all'ippica ecc.

Nella nostra regione quantunque vi siano poi alcune piste per la pratica del motocross, una pista di speedway (Lonigo) e marginali impianti per i go-karts, non esiste invece (come in tutto il territorio del nord-est) alcun impianto specificatamente dedicato all'automobilismo ed al motociclismo di velocità su pista e ciò nonostante siano decine di migliaia gli appassionati e i praticanti di questi sports in tutta la regione.

Attualmente in Italia sono in funzione 9 autodromi di cui 3 in Emilia Romagna (Imola, Santamonica e Varano), 1 in Toscana (Mugello), 1 in Lombardia (Monza), 1 in Umbria (Magione), 1 nel Lazio (Vallelunga), 1 in Puglia (Del Levante) e 1 in Sicilia (Pergusa).

La realizzazione di un autodromo nella nostra regione, quindi, non solo offrirebbe a tutti gli sportivi amanti del settore una struttura in grado di offrire loro la possibilità di praticare gli sports motoristici senza doversi rivolgere a strutture esistenti in altre regioni ma, soprattutto, rappresenterebbe per la nostra Regione un investimento in sicurezza, offrendo una alternativa, facilmente fruibile a tutti quegli appassionati, specie motociclisti, per i quali una superstrada o una statale rappresenta oggi l'unica opzione possibile.

Un autodromo non mancherebbe poi di essere "volano" economico per tutte le numerose imprese del Veneto direttamente o indirettamente collegate al settore, un settore non certo marginale in termini di produttività e di offerta di posti di lavoro.

L'organizzazione poi di eventi sportivi di grande richiamo avrebbe ricadute sicuramente positive anche nel comparto del turismo regionale e di tutte le attività collegate.

Nell'articolo 1 si evidenzia che finalità della presente proposta di legge è dare concreta attuazione a quanto previsto dallo Statuto della nostra Regione là dove essa si propone di garantire a tutti i cittadini del Veneto la possibilità di praticare qualsiasi attività sportiva.

Nell'articolo 2 si autorizza la Giunta a procedere ad un preventivo "studio di fattibilità" al fine di individuare la zona più adatta della nostra Regione ove ipotizzare la concreta realizzazione di un impianto di prima categoria con uno sviluppo della pista non inferiore ai 3500 m., tenuto conto di ogni fattore o elemento incidente sull'ottimizzazione del progetto.

L'articolo prevede altresì la possibilità di collegare in modo funzionale l'autodromo con apposite strutture dedicate alle attività di prove e collaudi, nonché di intrattenimento nel settore motoristico e di ricerca nel campo della sicurezza stradale.

L'articolo 3 prevede l'attribuzione alla Regione di un ruolo attivo, anche se per il tramite della Veneto Sviluppo, sondando tutte le possibili vie di finanziamento e promuovendo essa stessa la costituzione di un Consorzio o Società per la progettazione, realizzazione e gestione dell'autodromo regionale.

La Regione è inoltre autorizzata a partecipare per il tramite della Veneto Sviluppo spa, alla iniziativa di cui al comma 1 con una quota pari al dieci per cento del costo complessivo dell'opera, quota che in nessun caso potrà eccedere la somma di lire 3 miliardi.

L'articolo 4 configura l'impegno di spesa da inserire nel bilancio di previsione per il 1999 prevedendo l'iscrizione al capitolo n. 80230 partita n. 9, del "Fondo globale spese di investimento".

La Sesta Commissione consiliare a maggioranza ha espresso parere favorevole al testo all'esame del Consiglio.

4. Stanziamento in bilancio per il 1999

— Capitolo 73094 L. 3.000 milioni
"Promozione e partecipazione della Regione Veneto alla realizzazione dell'autodromo regionale"

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

— Direzione regionale cultura, informazione e flussi migratori